

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTO l'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che, al sesto comma, esclude la violazione del segreto bancario nei casi ivi descritti e, al nono comma, attribuisce all'Autorità di Vigilanza il compito di vigilare sul rigoroso rispetto del segreto bancario;

VISTO l'articolo 40 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 che attribuisce all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare raccomandazioni volte ad interpretare le disposizioni contenute nella Legge medesima;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTA la delibera del Coordinamento della Vigilanza con la quale è stato approvato il testo della Raccomandazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di interpretazioni dell'articolo 36, comma 6, della Legge 17 novembre 2005, n. 165;

EMANA

l'acclusa Raccomandazione 2009-01.

San Marino, 30 gennaio 2009

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Luca Papi

Raccomandazione n. 2009-01

INTERPRETAZIONE **dell'articolo 36, comma 6, della Legge n. 165/2005**

Premessa

L'evoluzione dei principi internazionali in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che hanno trovato accoglimento nelle legislazioni nazionali dei vari Paesi, possono comportare, per gli intermediari che entrino in relazione con banche ed altre imprese finanziarie sammarinesi, l'obbligo di assumere da queste ultime tutte le informazioni necessarie per poter assolvere alle disposizioni contenute nella normativa antiriciclaggio vigente nel proprio Paese, o, in mancanza, di rifiutare l'esecuzione dell'operazione richiesta.

Premesso che l'intermediario presso il quale l'operazione deve trovare, in tutto o in parte, esecuzione è da considerarsi terzo ai sensi dell'articolo 36 della Legge n.165/2005, talune imprese finanziarie sammarinesi hanno postulato a questa Autorità di Vigilanza un intervento chiarificatore circa l'accogliibilità di tali richieste di informazioni in relazione all'osservanza del segreto bancario, sulla quale l'Autorità stessa è chiamata a vigilare ai sensi del nono comma del predetto articolo di Legge.

Finalità

Al fine di favorire l'adozione, da parte delle imprese finanziarie sammarinesi, di comportamenti uniformi e corretti, l'Autorità di Vigilanza ha pertanto ritenuto opportuno avvalersi dello strumento interpretativo di cui all'articolo 40 della Legge n.165/2005 ricorrendo all'emanazione di una apposita Raccomandazione.

Contenuto

Come noto, il comma sesto dell'articolo 36 della Legge n.165/2005, elenca una serie di casi in cui la rivelazione a terzi dei dati coperti da segreto bancario non costituisce violazione del divieto posto al primo comma del predetto articolo.

Tra questi casi risultano particolarmente significativi, ai fini della presente Raccomandazione, quelli contrassegnati dalle lettere a) e c).

Nel caso infatti in cui l'operazione richiesta dal cliente al soggetto autorizzato sammarinese debba trovare esecuzione, in tutto o in parte, presso banche o altri intermediari finanziari o comunque presso soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio vigenti nel proprio Paese è evidente che ricorra la circostanza di cui alla lettera c) posto che la rivelazione delle informazioni al predetto soggetto terzo è condizione "*necessaria*" per poter dar corso a quanto richiesto dal cliente.

Per tutti gli altri casi in cui non ricorra il requisito della "*necessità*" la rivelazione a terzi può comunque non costituire violazione del segreto bancario nei casi in cui il cliente, *soggetto interessato* al riservatezza dell'informazione, abbia rilasciato, *con apposita dichiarazione scritta*, il proprio consenso alla comunicazione, con ciò palesandosi, più in generale, la natura non imperativa del segreto bancario in relazione ai poteri dispositivi riconosciuti dalla legge all'interessato.

Si rammenta in ogni caso che, specie per operazioni richieste nell'ambito di rapporti contrattuali preesistenti rispetto all'attuale quadro normativo, le relazioni con la clientela devono mantenersi improntate alle regole di trasparenza, correttezza e diligenza, richiamate dall'articolo 66 della Legge n.165/2005, assicurando al cliente un grado di consapevolezza tale da limitare il rischio di contestazioni.

San Marino, lì 30 gennaio 2009.